

TITOLO SECONDO

ORGANI

Art. 9

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) - Il Consiglio di amministrazione;
 - b) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c) - Il Direttore Generale
 - d) - L'Organo di Revisione.

CAPO PRIMO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso i Comuni dell'Unione, le cariche di Consigliere Comunale, Assessore o Revisore dei Conti. Non possono inoltre esser eletti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni membri e di altre aziende comunali e coloro i quali rivestono la carica di Consigliere Provinciale o Regionale e/o che non posseggono i requisiti per esser eletti alle suddette cariche, coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Unione, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate dall'Azienda.
4. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi dell'Unione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Unione o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Unione, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 15.

Art. 11

Durata, revoca, cessazione e sostituzioni

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni, fatta salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 10, comma 3, possono essere dichiarati decaduti dal Presidente dell'Unione anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati con le modalità di cui all'articolo precedente. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo residuo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

5. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori, che avviene entro dieci giorni dalla loro nomina, mediante seduta appositamente convocata.

6. Le dimissioni dei consiglieri sono efficaci dal decimo giorno successivo al loro documentato ricevimento da parte dell'Azienda, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata. Delle dimissioni viene immediatamente informato il Presidente dell'Unione che provvede alla nomina ai sensi del precedente art. 10.

7. Nel caso il numero di membri dimissionari sia tale da non consentire il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le relative competenze, comprese eventualmente quelle del Presidente, sono assunte dal Direttore fino alla reintegrazione del Consiglio.

Art. 12

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone all'Unione, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

- a) il piano-programma;
- b) il contratto di servizio che disciplina i rapporti fra l'Unione e l'Azienda;
- c) i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d) il bilancio di esercizio o il bilancio consuntivo.

2. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e le linee per la determinazione della dotazione organica;
- c) il recepimento nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi Aziendali interni;
- d) l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
- f) l'assunzione di mutui;
- g) le linee guida per la determinazione delle tariffe per servizi non disciplinati dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione;
- h) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto;
- i) la nomina e la revoca del Direttore;
- j) l'approvazione dei progetti di opere edilizie;
- k) l'adozione degli altri atti ad esso attribuiti dal presente statuto.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. In caso di inerzia, vi provvede il Presidente dell'Unione. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri a mezzo postale, messaggio di posta elettronica o fax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Nella prima seduta, vengono definite per ciascun consigliere le modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.
4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.
5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore e all'Organo di revisione se invitato.
6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il Direttore.
7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di amministrazione.
8. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
9. Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.
10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente
11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche per estratto mediante pubblicazione al sito dell'Azienda.

Art. 14

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
2. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.
3. Ove il Consiglio non sia in grado di deliberare si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6.
4. I verbali del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Direttore, o da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore e il Segretario non partecipino alla seduta od a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.
5. I verbali, sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, riportano la sintesi della discussione, fatta salva la facoltà di ciascun componente di richiedere l'allegazione di documenti o dichiarazioni, sono raccolti in apposito registro.

Art. 15

Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Unione dei danni che esse, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.
2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanza il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.
3. Ove il Consiglio di amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'Unione sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Presidente dell'Unione incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.
4. In tal caso il Presidente dell'Unione scioglie anticipatamente, ai sensi dell'art. 10 comma 4, il Consiglio di Amministrazione e contestualmente avvia le procedure di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.